

I « GLADIATORES » E L'« AUCTORAMENTUM »

1. — La mia congettura, esposta in un saggio su Spartaco¹ e richiamata in uno scriterello di poco successivo², secondo cui l'*auctoramentum* che subordinava il *gladiator* al *lanista* era praticabile e forse praticato non solo da uomini liberi, ma anche da schiavi, non ha convinto, fra gli altri, C. Sanfilippo e O. Diliberto. Il primo, in un suo elegante articolo, tanto sobrio quanto incisivo, contesta radicalmente che l'*auctoratus* potesse essere un *servus*³: dunque la mia ipotesi è per lui incredibile. Il secondo, in una più lunga monografia sull'*auctoramentum*, giudica l'ipotesi priva di sostegno nelle fonti e perciò, riferisco, « plausibile solo in via ipotetica »⁴.

Le critiche dei due autori, degne di attenta meditazione, mi inducono a riprendere brevemente un tema, che, nelle precedenti circostanze, avevo ancor più brevemente trattato. E dico subito che esse non mi hanno convinto⁵.

Lo scopo di queste mie note è pertanto di dimostrare: *a*) che lo « status » di « *auctoratus* », per quel che traspare dalle poche fonti di cui disponiamo, era uno « status » a sé stante, non inquadrabile entro altre categorie più generali, di subordinazione personale di un uomo ad un altro uomo, avente quest'ultimo i requisiti della capacità giuridica; *b*) che il fatto causativo della condizione di *auctoratus* consistette in un atto a carattere eminentemente sacrale, compiuto con l'adesione di chi fosse de-

* In *Labeo* 29 (1983) 7 ss.

¹ A. GUARINO, *Spartaco. Analisi di un mito* (1979) 147 ss.

² A. GUARINO, *Spartaco professore?*, in *Labeo* 26 (1980) 325 ss.

³ C. SANFILIPPO, *Gli « auctorati »*, in *St. Biscardi* 1 (1982) 181 ss.

⁴ O. DILIBERTO, *Ricerche sull'« auctoramentum » e sulla condizione degli « auctorati »* (1981) *passim*, ma spec. 81 ss. V. anche la rc. di R. GANGHOFER, in *RHD*. 60 (1982) 450 ss.

⁵ Non si pronuncia sulla mia ipotesi, nella sua acuta « lettura » del mio libro, G. STAMPACCHIA, *La rivolta di Spartaco come rivolta contadina*, in *Index* 9 (1980) 99 ss.

stinato ad acquistare la disponibilità dell'*auctoratus*: atto usualmente denominato « *auctoramentum* »⁶, atto solitamente (ma non necessariamente) utilizzato per il vincolamento del *gladiator* al *lanista*, atto ben distinto dalla *locatio servi*, o dalla *locatio operarum (suarum)*, o da qualunque altro più o meno analogo negozio; c) che esistono non solo forti ragioni di verosimiglianza, ma anche taluni indizi concreti, della prassi per cui mediante *auctoramentum* di se stessi si subordinavano direttamente al *lanista*, per le esigenze dell'arte gladiatoria, non solo i *gladiatores liberi e sui iuris*, ma anche quelli *alieni iuris* o di condizione servile.

2. — Cominciamo col mettere ben in chiaro che lo « status » di « *auctoratus* », per quel che traspare dalle poche fonti di cui disponiamo, era uno « status » a se stante, non inquadrabile entro altre categorie più generali, di subordinazione personale di un uomo ad un altro uomo, avente quest'ultimo i requisiti della piena capacità giuridica.

Che la persona cui si subordinava l'*auctoratus* fosse in ogni caso un soggetto « pieno » (cioè libero, cittadino romano e familiarmente autonomo) non è, per verità, asserito da nessuna fonte. Ma ciò è anche perché la cosa è da ritenere ovvia, almeno sino a prova contraria⁷. Tengo solo ad aggiungere che, se è vero che l'*auctoratus* non era sottoposto ad un potere identico o strettamente affine alla *patria potestas*, nulla impedisce di ritenere, anche se mancano testi che lo confermano, che titolare del potere sull'*auctoratus* stesso potesse essere anche una *mulier*⁸.

Ma ecco il punto. Qual era la natura giuridica del potere sull'*auctoratus*?

È noto che W. Kunkel ha sostenuto, argomentando da *Serv. in Aen.* 11.558, che l'*auctoratus* era un *liber in mancipio*, più precisamente

⁶ Per una bibliografia sull'*auctoramentum*: DILIBERTO (nt. 4) 1 nt. 1.

⁷ In questo senso, v. per tutti: B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano* (1979) 406 nt. 280, 410 nt. 293.

⁸ Il punto non è stato mai messo in chiaro, per quel che mi risulta, dalla dottrina romanistica, che è abituata sin troppo a ragionare in termini di soggetti giuridici di sesso maschile, dunque in termini di padri e padroni. Tuttavia, a parte il fatto che mancano indicazioni in senso contrario, se è vero (cfr. *Gai* 3.199, *infra* n. 7) che l'*auctoratus* era posto sullo stesso piano, nell'ipotesi di *furtum*, del *indicatus* (oltre che del *filius familias* e della *mulier in manu*), non va sottovalutato che l'*addictio* poteva essere fatta anche a favore del creditore di sesso femminile.

il figlio alienato *iure vendendi* dal *pater* ad altro *pater familias*⁹: il che, se fosse esatto, escluderebbe le *mulieres*, pur se familiarmente autonome, dalla possibilità di essere titolari del potere sull'*auctoratus*. Tuttavia la teoria del Kunkel non solo ha creato evidente imbarazzo al suo autore, quando si è trattato di spiegare l'*auctorare se* del gladiatore (quanto meno del gladiatore munito di capacità giuridica)¹⁰. Essa è stata, inoltre, tanto efficacemente criticata dal Sanfilippo¹¹ e dal Diliberto¹², che mi ritengo autorizzato, rinviando a questi autori, ad accantonarla senza esplicitamente discuterla.

Escluso lo « status » di *liber in mancipio*, non si può d'altronde pensare allo « status » di *servus*. Il che va detto non solo e non tanto perché in Gai 3.199, su cui dovremo ritornare, l'*auctoratus meus* figura come una libera persona, ma anche e sopra tutto perché da varie fonti risulta che i gladiatori e gli *auctorati* (da intendersi come *auctorati depugnandi causa*), se giuridicamente capaci (o almeno se *liberi e cives Romani*)¹³, furono, in vari momenti, privati di diritti che non spettavano certamente agli schiavi: probabilmente del diritto di *postulare pro aliis*¹⁴, presumibilmente del diritto di accusare *publico iudicio*¹⁵, certa-

⁹ W. KUNKEL, « *Auctoratus* », in *Symb. Taubenschlag* 3 (1957) 207 ss. Sul passo di Servio v. *infra* nt. 40 e 41.

¹⁰ V. KUNKEL (nt. 9) 221, di cui non convincono i cenni sulla auto-mancipazione.

¹¹ SANFILIPPO (nt. 3) 189 s.

¹² DILIBERTO (nt. 4) 71 ss.

¹³ Giustamente esclude il DILIBERTO (nt. 4) 13 nt. 22, la rilevanza in materia di CIL. 11.6528 (= ILS. 7846), iscrizione di Sarsina, da cui risulta che *Horatius Balb(us)* ha donato un luogo di sepoltura ai suoi concittadini « *extra au(ctorateis et quei sibi (la)queo manu attulissent et quaei quaestum spurcum professi essent* ». Dall'epigrafe (comunque non conservata) risulta che gli *auctorati* (e così pure i suicidi e i compromessi in un *quaestum spurcum*) non godevano di apprezzamento sociale, ma non risulta che fossero giuridicamente limitati. Meno persuasivo è il tentativo del Diliberto di contestare l'integrazione di « *auctorateis* », fatto all'evidente scopo di salvare dalla disistima sociale coloro che non fossero *auctorati depugnandi causa*. Anche se è vero che si poteva essere *auctorati*, e non in maniera disonorevole, per motivi diversi dal ludo gladiatorio, è più che probabile che la gran parte degli *auctorati* fossero proprio i gladiatori e che, pertanto, a questi ultimi si riferisca « *auctorateis* » nell'iscrizione di Sarsina.

¹⁴ Nell'elenco degli esclusi dal *postulare pro aliis*, che si legge in D. 3.1.1.6 (Ulp. 6 ed.), il gladiatore (o l'*auctoratus depugnandi causa*) non figura, ma figura *qui operas suas, ut cum bestiis depugnaret, locaverit*; d'altra parte D. 3.2.2.5 (Ulpiano eod.), illustrando l'elenco dei così detti *infames* dell'editto, precisa che nella frase « *qui in scaenam prodierit* » (tali le parole dell'editto) « *scaena est, ut Labeo definit, quae ludorum faciendorum causa quolibet loco, ubi quis consistat movea-*

mente del diritto di testimoniare nei *iudicia ex lege Iulia de vi*¹⁶, di accedere al decurionato municipale¹⁷, di sedere nei quattordici *gradus* del circo riservati agli equestri¹⁸. Restano disponibili quindi, almeno per i tempi storici, solo alcune analogie¹⁹: o quella con il *iudicatus-addictus*, oppure quella con il sottoposto a potere dominicale.

Entrambe le analogie sono suggerite dal citato Gai 3.199, ma sono analogie troppo vaghe per poter essere prese in determinante considerazione. L'analogia con l'*addictus*, particolarmente segnalata dal Sanfilippo²⁰ e prima di lui da A. Biscardi²¹, trova il suo limite (così, giustamente, lo stesso Sanfilippo) nel fatto che il *iudicatus-addictus* è tale in forza di un provvedimento magistratuale, mentre l'*auctoratus* è tale in conseguenza di un atto rigorosamente privato, sia pur forse, e in certi casi, controllato dal tribuno della plebe²². A sua volta, l'analogia con il

turque spectaculum sui praebiturus rell.». Considerata la decadenza pressoché totale, indiziata già da gran tempo, dei ludi gladiatorii in età giustiniana, l'interpolazione privativa è più che probabile. Sul punto, da ultimo: ALBANESE (nt. 7) 506 nt. 93; DILIBERTO (nt. 4) 14 s., con altra bibl.

¹⁵ In questo senso: SANFILIPPO (nt. 3) 188, con riferimento a Macer D. 48.2.2, testo che peraltro non è affatto esplicito.

¹⁶ Cfr. Coll. 9.2.2 (Ulp. 8 *off. proc. s.t. ad l. Iuliam de vi publ. et priv.*): *... quive depugnandi causa auctoratus erit, quive ad bestias depugnare se locavit locaverit...* Si aggiunga (pur se non può parlarsi, a rigore, di incapacità) che *qui auctoramento rogatus est ad gladium, (vel etiam illum qui operas suas, ut cum bestiis pugnaret, locavit)* poteva, se colto in flagranza di adulterio, essere ucciso seduta stante dal marito (*tire mariti*) in forza della *lex Iulia de adulteriis*: cfr. Coll. 4.3.2 (Paul. *sing. de adult.*).

¹⁷ Tab. Heracl. 111 s.: *... quive depugnandei causa auctoratus est erit fuit fuerit rell.* Si noti che l'incapacità si abbatte anche su chi non sia più *auctoratus depugnandi causa*, ma lo sia stato in passato.

¹⁸ Quint. *decl.* 302.

¹⁹ L'analogia col *nexus* è astrattamente plausibile (v. però SANFILIPPO [nt. 3] 187), salvo che il *nexus* era, in epoca storica, a seguito della *lex Papiria* del 326 a. C., praticamente disapplicato. Meno plausibile l'analogia con il *redemptus ab hoste*.

²⁰ SANFILIPPO (nt. 3) 188: l'*auctoratus* si trovava, nei confronti del *lanista*, « in una situazione simile a quella dell'*addictus* ».

²¹ A. BISCARDI, *Nozione classica ed origini dell' « auctoramentum »*, in *St. De Francischi* 4 (1956) 407 nt. 280.

²² La presenza all'atto del tribuno della plebe è stata sostenuta, da ultimo, anche da F. FABBRINI, *sv. « Tribuni plebis »*, in *NNDI* 19 (1973) 815, mentre è stata posta in dubbio dal DILIBERTO (nt. 4) 4 nt. 2. Per quanto mi riguarda, non vedo motivo alcuno per mutare il pensiero espresso in GUARINÒ (nt. 1) 148. Né mi sembra che la eventuale assistenza del tribuno della plebe provi, come ritiene

servus, posta in luce dall'Albanese²³, dal Diliberto²⁴ e da altri²⁵, incontra il suo limite nel fatto che l'*auctoratus* può ben essere (anzi, secondo i miei avversari, sarebbe sempre) una persona libera, ed un potere « dominicale » su persona libera costituisce, sul piano strettamente giuridico, una contraddizione in termini²⁶.

Se l'« analogia iuris » consiste nella possibilità di ricondurre due casi o istituti tra loro ben distinti ad un principio giuridico (inespresso) valevole come progenitore plausibile sia dell'uno che dell'altro²⁷, il procedimento analogico in questi casi non è possibile per mancanza di quel minimo di omogeneità che pure occorre affinché due figure in qualche modo tra loro somiglianti si rivelino tra loro effettivamente apparentate. E non tragga in inganno il fatto che un notissimo passo di Petronio, pur

il SANFILIPPO (nt. 3) 184, che l'*auctoratus* fosse di necessità un uomo libero e cittadino. Proprio perché l'*auctoramentum* poteva essere prestato anche da stranieri (privi di *ius commercii*) o da schiavi, la sorveglianza dei *tribuni plebis* di Roma era opportuna.

²³ ALBANESE (nt. 7): « tutti gli *auctorati* (esclusi i soldati, naturalmente) furono oggetto di un potere dominicale ». Osserverei, peraltro, che la possibilità di un *furtum* dell'*auctoratus* non è prova del potere « dominicale »: da Gai 3.199 è affermato addirittura il contrario. Quanto a Petr. *Satir.* 117, vedi le esatte osservazioni del SANFILIPPO (nt. 3) 186 nt. 25.

²⁴ DILIBERTO (nt. 4) 63 ss., 70 ss.

²⁵ Contro la tesi dell'auto-vendita così come espressa da E. FLORES, *Selectarum de iuris elementis apud Manilium quaestionum capita duo*, in *RAArch. Napoli* 41 (1966) 247 ss., v. le puntuali repliche del SANFILIPPO (nt. 3) 186 s.

²⁶ È stato vigorosamente sostenuto che il *locator operarum* si riducesse, in virtù di questo contratto, *loco servorum*: F.M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori in diritto romano* (1963) *passim* e in numerosi scritti precedenti (tra cui cfr., in particolare: « *Locatio operarum* » e « *status* » del lavoratore, in *SDHI.* 27 [1961] 19 ss.). Personalmente ho sostenuto a mia volta, da vari decenni, che l'*obligatus* in genere e il *locator operarum* in specie si rendeva, pur essendo persona *sui iuris*, nei limiti delle obbligazioni su lui gravanti, oggetto del rapporto giuridico instaurato col *creditor*: A. GUARINO, *Dir. priv. romano*⁶ (1981) 288 ss. (n. 26.6); Id., *Spirito del diritto del lavoro e materia del contratto individuale*, in *Dir. Giur.* 65 (1950) 3 ss. Tuttavia, che un *sui iuris* fosse oggetto di un rapporto da *locatio operarum* non significa che egli fosse perciò *servus* o *loco servi*: sebbene sia innegabile che sul piano sociale il lavoratore subordinato era largamente assimilato allo schiavo (o confuso con esso), non direi che sia altrettanto sicura e chiara un'assimilazione o confusione del genere sul piano della storia giuridica. Non condivido, ciò posto, la tesi del De Robertis secondo cui l'*auctoramentum* era una « clausola particolare aggiunta al contratto di locazione » (cfr. *Locatio operarum* cit. 34 s.). I due atti potevano aggiungersi l'uno all'altro, ma erano ben distinti e separati.

²⁷ GUARINO, *DPR.* (nt. 26) 68 s. (n. 6.2.1).

essendo da ritenere credibile ai fini della ricostruzione della formula dell'*auctoramentum*, qualifici più volte *dominus* colui cui l'*auctoratus* si subordina: la fonte atecnica di cognizione rappresentata da Petronio (per di più da un Petronio dichiaratamente satirico e satiricamente iperbolico) non è fatta per dare nelle valutazioni giuridiche (nel caso nostro, nella qualificazione di *dominus*) quello stesso affidamento che può meritare nella riproduzione di una formula d'uso²⁸. Questo il motivo per cui, riferendomi alla nozione generale (e generica) di *possessio* (e non certo a quella di *possessio ad usucapionem* o di *possessio ad interdicta*), io mi sono azzardato, a suo tempo, senza spingermi oltre, a dire che il *lanista* (il quale, si badi, poteva esercitare l'*actio furti* contro chi gli sottraesse subdolamente l'*auctoratus* di condizione libera) aveva sull'*auctoratus* « una sorta di *possessio* »²⁹.

La condizione dell'*auctoratus* era, in conclusione, mi si perdoni la definizione tautologica, quella di un *auctoratus*. Una situazione di subordinato (al *lanista* se gladiatore, ad altri soggetti giuridici se non gladiatore), che è da ritenere fosse particolarmente intensa, ma che non può essere decisamente avvicinata ad altre situazioni conosciute dal diritto. Vi è addirittura a chiedersi se questo « status » sociale, pur essendo per certi riguardi preso in considerazione di striscio dal diritto³⁰, fosse determinativo di un rapporto, tra *auctoratus* e controparte (ed eventualmente anche terzi), giuridicamente rilevante. Al che aiuta a dare risposta (negativa, come vedremo), se non erro, quanto passerò subito a dire in ordine al fatto causativo della condizione di *auctoratus*.

3. — Il fatto causativo della condizione di *auctoratus* consistette, lo ripeto, in un atto a carattere eminentemente sacrale, compiuto con l'adesione di chi fosse destinato ad acquistare la disponibilità dell'*auctoratus*. Atto usualmente denominato « *auctoramentum* ». Atto solitamente (ma non necessariamente) utilizzato per il vincolamento del *gladiator* al *lanista*. Atto ben distinto dalla *locatio servi*, dalla *locatio operarum suarum*, o da qualunque altro più o meno analogo negozio.

²⁸ Su Petr. *Satyr.* 117, v. DILIBERTO (nt. 4) 11 s. e *passim*. V. anche *retro* nt. 23.

²⁹ Al SANFILIPPO (nt. 3) 188 il mio rilievo (che poi è una constatazione) sembra « troppo vago e giuridicamente generico ». Ma non è altrettanto vago e generico sostenere (cfr. p. 187 s.) che l'*auctoramentum* va inserito, per così dire, tra le *variae causarum figurae*?

³⁰ *Retro* nt. 15-18.

Va a merito del Kunkel³¹, e dopo di lui del De Robertis³², l'aver efficacemente sottolineato che la condizione di *auctoratus* non derivò in Roma antica solo dall'*auctoramentum*, e in particolare dall'*auctoramentum* gladiatorio. Il motivo è stato felicemente ripreso e valorizzato dal Diliberto, il quale ha sopra tutto insistito sulla probabilità che alle origini l'*auctoramentum* fosse anche una particolare forma di *sacramentum militiae* prestato in vista di attività militari speciali³³. Quello che a me qui interessa non è, peraltro, di seguire tutte le tracce, quale più quale meno visibile, che le fonti ci offrono. Significativi, anche se (riconosciamolo) tutt'altro che decisivi, sono particolarmente gli indizi che seguono.

Primo indizio. Plin. *n. h.* 14.10, occupandosi della difficile coltivazione delle viti, si ferma sull'uso campano di « maritare » le viti ai pioppi e segnala che con questo sistema le viti giungono a tale rilevante altezza da terra, *ut vindemiator auctoratus robum ac tumulum excipiat*³⁴. Il *vindemiator auctoratus*, cui l'uso assegna di tenere per sé (*excipere*) il legname che abbondantemente eccede in questo tipo speciale di coltura, non è un qualunque contadino, ma è un contadino ad alta specializzazione ed impegnato per un lavoro particolarmente difficile e pericoloso³⁵. Plinio non dice se si tratta solo di un uomo libero o se può trattarsi anche di un *servus*. Certo è però che, se il nostro *vindemiator auctoratus* è un uomo libero, il vincolo che lo lega al padrone delle viti non è semplicemente quello derivante dalla *locatio operarum*, sia pure incrementata da clausole particolarmente impegnative per il *vindemiator*, ma è un vincolo aggiuntivo derivante da un atto di diversa natura³⁶.

Secondo indizio. Val. Max. 6.9.8, descrivendo la straordinaria car-

³¹ Retro nt. 9.

³² Retro nt. 26.

³³ DILIBERTO (nt. 4) part. 87 ss. Ma v. anche, tra gli altri, ALBANESE (nt. 7) 406 nt. 280.

³⁴ Plin. *n. h.* 14.10: ...*In Campano agro populis (vites) nubunt, maritasque compleae atque per ramos earum procacibus brachiis geniculato cursu scandentes cacumina aequant, in tantum sublimes ut vindemiator auctoratus robum ac tumulum excipiat, nulla fine crescendi.*

³⁵ Non è comunque del tutto evidente e sicuro che nel passo di Plinio si parli di *vindemiator auctoratus* con riferimento specifico ad un *auctoramentum* prestato da questi al padrone, anziché con riferimento generico al carattere di lavoratore specializzato e di fiducia del *vindemiator* stesso. *Auctoratus* può essere insomma (e forse lo è) usato solo in senso generico.

³⁶ Sui problemi della vendemmia, da ultimo: J. KOLENDO, *L'agricoltura nell'Italia romana* (1980) 40 ss., 203 ss.

riera che portò Publio Rupilio dai piú bassi gradini della scala sociale ai fasti del consolato, segnala che Rupilio in una prima fase si mise al servizio di una *societas publicanorum* (cioè *operas publicanis dedit*) e in una seconda fase, essendosi trovato al colmo dell'indigenza, provvide a se stesso *auctorato sociis officio*, cioè prestando alla società (*sociis*) un'attività di particolare impegno³⁷. Anche qui sembra chiaro che l'*auctoratum officium* non derivi da una pura e semplice *locatio operarum*³⁸.

Terzo indizio. Verg. *Aen.* 11.557 s., descrivendo la scena in cui il re dei Volsci, Metabo, consacra a Diana la figliuola Camilla, fa dire a Metabo: « *Alma, tibi hanc nemorum cultrix, Latonia virgo, / ipse pater famulam voveo* »³⁹. Queste parole (in particolare: *ipse pater famulam voveo*) sono commentate da Servio così: *bene « ipse pater », quia auctoramenti potestatem nisi patres non habent*⁴⁰. Ma Serv. auct. aggiunge: *In sacris tamen legitur posse etiam opera consecrari ex servis, usque dum solvatur caput hominis, id est liberetur sacrationis nexu (rell.)*⁴¹. Dal che si deduce che, nel pensiero degli scoliasti, l'atto di *auctoramentum*

³⁷ Val. Max. 6.9.8: *At P. Rupilius non publicanum in Sicilia egit, sed operas publicanis dedit. idem ultimam inopiam suam auctorato sociis officio sustentavit ab hoc postmodum consule leges universi Siculi acceperunt acerbissimoque praedonum ac fugitivorum bello liberati sunt. (rell.)*. Sul testo (nella lettura e nella interpretazione da me accolte: *idem, non id est*): DILIBERTO (nt. 4) 18 nt. 45 (con bibl., cui *adde*: M. R. CIMMA, *Ricerche sulle società di publicani* [1981] 84 s.), 21 ss.

³⁸ Contro una diversa interpretazione del KUNKEL (nt. 9), da ultimo: DILIBERTO (nt. 4) 22 nt. 56.

³⁹ È appena il caso di rilevare che Virgilio non accenna all'*auctoramentum*, ma parla di un *votum*, nel senso di consacrazione della figlia a Diana. D'altra parte la riferibilità all'*auctoramentum* è esclusa anche dal fatto che, essendo Camilla in fasce, non è pensabile che essa possa aver pronunciato i *verba auctoramenti*.

⁴⁰ Giustamente il DILIBERTO (nt. 4) 73 ss. e nt. 62, 82 ss. rimprovera al Biscardi e ad altri che lo hanno seguito (tra cui GUARINO [nt. 1] 148) di aver utilizzato per il commento di Servio all'Eneide un testo contratto (ed. Thilo et Hagen 2.545), che proviene da « una non corretta fusione tra il Servio autentico e il testo danielino o *Servius auctus* ». Ma le integrazioni del commento pubblicato tra il quarto e il quinto secolo dopo Cristo dal grammatico Servio (integrazioni edite, come è noto, da P. Daniel nel 1600), anche a voler negare che provengano da un « Urservius » anteriore e comune, sono generalmente accettate come attendibili non meno del testo-base di Servio: M. SCHANZ e C. HOSIUS, *Gesch. der röm. Literatur* 2^a (1935, rist. 1967) 103 ss.

⁴¹ Sulle parole che seguono (e che qui non interessano) bibl. in DILIBERTO (nt. 4) 83 nt. 110.

può consistere in una consacrazione agli dei di un proprio sottoposto, libero o schiavo, ed ha quindi natura sacrale⁴².

Quarto indizio. Sen. *epist.* 37.1-2 parla dell'*auctoramentum* come forma di *sacramentum* e, riferendosi all'*auctoramentum* avente per oggetto « *uri vinciri ferroque necari* », afferma, con argomentazione piuttosto artificiosa su cui non è il caso di soffermarsi, che si tratta di un *auctoramentum* onestissimo quando si riferisce al servizio militare, mentre si tratta di *auctoramentum turpissimum* quando si riferisce ai combattimenti nell'arena⁴³. Dunque, l'*auctoramentum* gladiatorio era, a rigore, una sottospecie dell'*auctoramentum depugnandi causa* (anche se talvolta veniva identificato con esso)⁴⁴ e non era l'unico e solo tipo di *auctoramentum*. Solo ad esso, o più precisamente alla qualità di *gladiator*, si ricollegavano, come ha ben sostenuto il Diliberto⁴⁵, l'infamia e le altre minorazioni giuridiche⁴⁶.

Gli elementi qui sopra accennati (peraltro tutti assai vaghi) concorrono, in definitiva, nel farci intendere almeno questo: che il « *genus proximum* » dell'*auctoramentum* era un atto sacrale, che non aveva nulla a che fare con la *locatio* e con altri negozi giuridici più o meno simili, ma che tra le varie esplicazioni dell'*auctoramentum* correvano forti « *differentiae specificae* ». Sicché, passando ora ad occuparci dell'*auctoramentum* gladiatorio, non possiamo e non dobbiamo farci influenzare oltre

⁴² Non giustificate sembrano le parole del DILIBERTO (nt. 4) 83: « Appare, dunque, non del tutto convincente, essendo note le diverse tradizioni che fanno capo ai due diversi scoli (serviano e danielino), argomentare in tema di *auctoramentum* dall'esplicito riferimento agli schiavi contenuto in uno dei due ». Nulla di tutto questo. Con le avvertenze fatte *retro* nt. 39 circa il limitato valore indiziario dei versi di Virgilio e delle chiose dei suoi commentatori, i due scoli non si smentiscono a vicenda, ma concorrono nel darci una certa informazione.

⁴³ Sen. *epist.* 37.1-2: *Quod maximum vinculum est ad bonam mentem, promissisti virum bonum, sacramento rogatus es. deridebit te, si quis tibi dixerit mollem esse militiam et facilem, nolo te decipi, eadem honestissimi huius et illius turpissimi auctoramenti verba sunt: « uri, vinciri ferroque necari ». Ab illis, qui manus harenae locant et edunt ac bibunt, quae per sanguinem reddant, cavetur, ut ista vel inviti patiantur: a te, ut volens libensque patiaris. (rell.)*. Che in questo testo *auctoramentum* (per lo meno quello *honestissimum* del militare) sia inteso come sinonimo (o come « *species* ») del *sacramentum*, sembra abbastanza chiaro.

⁴⁴ Cfr. Tab. Heracl. 111 s. (*retro* nt. 17); Ulp. D. 3.1.1.6 (*sive depugnaverit, sive non*). Ma v. Gai. D. 3.2.3.

⁴⁵ DILIBERTO (nt. 4) 30 ss.

⁴⁶ V. però ALBANESE (nt. 7) 406 nt. 280.

misura dalle linee di fisionomia specifica che si intravedono negli altri tipi di *auctoramentum*.

4. — Esistono, io dico, non solo forti ragioni di verosimiglianza, ma anche taluni indizi concreti, della prassi per cui mediante *auctoramentum* di se stessi si subordinavano direttamente al *lanista*, per le esigenze gladiatorie, sia i *gladiatores* liberi e *sui iuris*, sia anche quelli *alieni iuris* e di condizione servile.

Coloro che contestano questa mia affermazione⁴⁷ si fanno forti, come è ovvio, del fatto che il *servus* e il *filius familias* non potevano disporre di se stessi, essendo sottoposti rispettivamente al *dominus* e al *pater*⁴⁸. Stranamente essi invece non mi oppongono gli scolii di Servio *ad Aeneidem*, in cui si legge che l'*auctoramentum* del *filius* e del *servus* spettava al *pater* o al *dominus*. Anzi il Diliberto, ritenendo che io abbia letto in Servio qualcosa che appoggi esplicitamente la mia tesi, si adopera a mettere in chiaro (non vedo bene con quale costrutto) che dello schiavo non parla il vero Servio, ma parla il Servius « auctus » del testo danielino⁴⁹.

Per me il commento di Servio vale solo a dimostrare, come ho detto dianzi, che l'*auctoramentum* era un atto sacrale e che poteva essere fatto anche dal *pater* o dal *dominus*. Certamente esso non si riferisce, ed è del resto pacifico, all'*auctoramentum depugnandi causa* e in particolare all'*auctoramentum turpissimum* dei gladiatori. Veniamo quindi all'obbiezione di fondo ed agli argomenti in cui, se ben vedo, essa si articola.

Primo argomento. « Se uno schiavo avesse potuto auctorarsi da sé a un *lanista*, si sarebbe con ciò sottratto alla *dominica potestas* del pa-

⁴⁷ Cioè il Sanfilippo e il Diliberto cit. *retro* nt. 3 e 4.

⁴⁸ L'ipotesi del *filius familias* è trattata solo dal SANFILIPPO (nt. 3) 185, il quale però, pur ammettendo in astratto che un *pater* potesse destinare un *filius* all'attività gladiatoria, lo esclude in concreto, tanto più che in tal caso l'atto di assoggettamento « non sarebbe stato l'*auctoramentum*, bensì la *mancipatio* e quindi la situazione del figlio non sarebbe stata quella di *auctoratus*, ma quella di *mancipium* ». Ma C. LONGO (*Corso di dir. romano. Dir. di famiglia* [1934] 118 e 124), sul cui pensiero il Sanfilippo fa leva, aggiungeva che l'*in mancipio esse* produceva conseguenze di ordine personale e patrimoniale che non si riscontrano affatto nella condizione dell'*auctoratus*: quindi è chiaro che l'*auctoramentum* (prestato al *lanista* dal *filius familias* o dal *liber in mancipio*) era tutta un'altra cosa, fornita di sua propria funzione.

⁴⁹ V. *retro* nt. 42.

drone; se avesse compiuto l'*auctoramentum* dopo essere stato mancipato al *lanista*, un tale atto sarebbe stato superfluo, perché egli sarebbe stato costretto ai ludi per ordine del suo nuovo *dominus* »⁵⁰.

Risposta. Non vi è dubbio che l'*auctoramentum* fosse da prestarsi dal *servus* al *lanista* in quanto suo *dominus* o in quanto suo *conductor rei* (o, aggiungo, in quanto *usufructuarius* di lui); ma l'*auctoramentum* era un « di più » di carattere sacrale, non giuridico⁵¹, che impegnava lo schiavo (eventualmente contro elargizioni di speciali premi) a sottoporsi alla peculiare, difficile disciplina gladiatoria ed a combattere nel circo, anche sino all'ultimo sangue, se e quando il *lanista* avesse voluto⁵². Ripetere che il *pati* (*uri vinciri ferroque necari*) era un « quid » cui lo schiavo era già costretto senza giuramento e che era interesse personale e vitale dello schiavo difendersi dall'avversario nell'arena, significa, direi, sorvolare sul fatto che nell'arena lo schiavo era chiamato a sfoggiare la complessa *ars gladiatoria*, senza di che sarebbe stato probabilmente spacciato a furor di pubblico⁵³.

Secondo argomento. L'*auctoratus* « era non soltanto un uomo libero, bensì anche un cittadino romano », perché il regime delle incapacità previste per lui (in quanto *gladiator*) lo implicava di necessità; anzi, l'*auctoratus* « era anche un *sui iuris* », perché un *filius familias* non poteva sottrarsi mediante il proprio *auctoramentum* all'autorità paterna e sarebbe stato dato dal *pater* al *lanista* mediante *mancipatio*⁵⁴.

Risposta. Il regime delle incapacità era previsto per il *gladiator* a scopo dissuasivo, se ed in quanto il *gladiator* fosse un uomo libero e cittadino, ma non escludeva che potesse essere *gladiator* anche un *alieni iuris* (o un *servus*). Sarebbe stata veramente strana la società romana, se avesse ammesso al turpe mestiere di gladiatore solo i suoi cittadini. Quanto a Gai 1.141, esso fa intendere (attraverso un « *plerumque* ») che la *mancipatio* di un *filius* al *lanista* (cui poi il *filius* avrebbe prestato

⁵⁰ SANFILIPPO (nt. 3) 183.

⁵¹ GUARINO (nt. 1) 148: « extragiuridico ». Non vedo il perché dell'opposizione del SANFILIPPO (nt. 3) 187 nt. 31.

⁵² Sul punto, da ultimo: G. VILLE, *La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien* (1981) 306 ss., con ampia documentazione.

⁵³ VILLE (nt. 52) 319 s.

⁵⁴ SANFILIPPO (nt. 3) 184 s., che richiama anche Gai 1.141, là dove dice che ai suoi tempi la *mancipatio filii* si faceva « *dicis gratia uno momento* », salvo che *ex noxali causa*.

auctoramentum) era certamente rara, ma, anche nell'età degli Antonini, non era del tutto fuori uso⁵⁵.

Terzo argomento. L'*auctoramentum* dell'età classica, pur presentando i segni della sua origine sacrale, mostra però « una serie di precise connotazioni giuridiche », tali da escludere la possibilità che potessero compierlo, privi come erano di soggettività giuridica, gli schiavi⁵⁶.

Risposta. A prescindere dai riflessi giuridici connessi alla qualità di *auctoratus*, l'*auctoramentum* non era causativo né di un rapporto giuridico assoluto, né di un rapporto giuridico relativo, e perciò, avendo solo carattere di istituto sacrale e sociale, è da ritenere che fosse pienamente accessibile (sino a prova contraria) ai *servi* ed ai *fili familiae*⁵⁷.

Quarto argomento: le fonti. Le fonti di cui disponiamo deporrebbero per una netta distinzione tra *auctorati*, che avevano lo *status libertatis*, e *gladiatores*, che venivano invece dalla massa dei *servi*⁵⁸. E a questo proposito, prima di andare avanti, direi che sia opportuno dare alle fonti uno sguardo non tanto fugace.

5. — Leggiamo anzi tutto Liv. 28.21, tutto dedicato al racconto relativo a P. Cornelio Scipione, il quale tornò nel 206 a Carthago nova per mantenere i *vota* fatti agli dei e per organizzarvi un ludo gladiatorio in memoria del padre e dello zio. Lo spettacolo gladiatorio, precisa Livio, non fu fatto con ricorso a quel tipo di persone che si è soliti procurarsi dai *lanistae* nei casi normali, cioè con schiavi prelevati direttamente dal palco di vendita o di uomini liberi dal sangue offerto a pagamento. Niente di tutto questo. Del tutto volontaria e gratuita fu la prestazione dei combattenti⁵⁹.

⁵⁵ V. retro nt. 48. Gai 1.141 (se genuino) dice esattamente: *In summa admonendi sumus adversus eos, quos in mancipio habemus, nihil nobis contumeliose facere licere; alioquin iniuriarum tenebimur. ac ne diu quidem in eo iure detinentur homines, sed plerumque hoc fit dicis gratia uno momento, nisi scilicet ex noxali causa mancipentur.*

⁵⁶ DILIBERTO (nt. 4) 81 ss.

⁵⁷ Per ciò che attiene ai *fili familiarum*, non credo che la cessione al *lanista* ne fosse operata, dai relativi *patres*, solo mediante trasferimento in condizione di *liberi in causa mancipii*. Più probabile è che essi, agendo *iussu patris*, facessero la *locatio operarum* di se stessi: così come presumibilmente facevano spesso gli stessi *servi*.

⁵⁸ DILIBERTO (nt. 4) 85.

⁵⁹ Liv. 28.21.1: *Marcus inde in barbaros, si qui nondum perdomiti erant, sub ius dicionemque redigendos missus; Scipio Carthaginem, ad vota solvenda deis,*

È fuor di dubbio che Livio, nell'accennare agli spettacoli gladiatorii ordinari, cioè agli spettacoli organizzati dai *lanistae* o con ricorso alle « troupes » messe insieme dai *lanistae*, indica distintamente le due categorie da cui provenivano i gladiatori di professione: schiavi e uomini liberi. Non riesco tuttavia a capire per quale motivo si debba intendere che, secondo Livio, i *gladiatores* sarebbero solo i *servi de catasta*, mentre i liberi *qui venalem sanguinem habent* sarebbero, per implicito, gli *auctorati depugnandi causa*⁶⁰. Livio, in realtà, parla di *gladiatores* sia per i *servi* che per i *liberi*⁶¹, e non parla di *auctorati* né per gli uni né per gli altri, anche perché non era indispensabile l'*auctoramentum* affinché si esercitasse il mestiere di gladiatore, né tutti gli *auctorati depugnandi causa* erano di necessità *gladiatores*⁶².

Per sostenere l'interpretazione qui contestata, il Diliberto⁶³ si appoggia ad un'altra fonte, posteriore di qualche secolo sia a Scipione, sia a Livio: il *Senatus consultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis* del 176-178 d. C.⁶⁴. Ivi, nel quadro di una rigida disciplina di contenimento delle spese relative ai ludi gladiatorii, si legge (l. 59-61) che i sacerdoti provinciali non debbono rivolgersi per *gladiatores* ai *lanistae*, ma devono utilizzare i gladiatori riscattati presso i loro predecessori o quelli da loro stessi direttamente ingaggiati, trasmettendoli poi ai loro successori a prezzo tale da non guadagnarci: *Sacerdotes quoque provinciarum, quibus nullum cum lanistis negotium erit, gladiatores a prioribus sacerdotibus susceptos vel sibimet auctoratos recipiunt, at post editionem ex pretio in succedentes transmittunt; neque singulatim aliquem rei gladiatoriae causa vendat plure quam lanistis est pretium persolutum*⁶⁵.

Ora, dove mai si trova, in questo dettato, la distinzione tra *gladiatores* schiavi e *auctorati liberi*? L'unica distinzione che vi si incontra è quella tra *gladiatores* (liberi o schiavi) che i sacerdoti hanno riscattato

munusque gladiatorium quod mortis causa patris patruisque paraverat edendum, rediit. Gladiatorium spectaculum fuit non ex eo genere hominum ex quo lanistis comparare mos est, servorum de catasta ac liberorum qui venalem sanguinem habent; voluntaria omnis et gratuita opera pugnantium fuit. (rell.).

⁶⁰ Così DILIBERTO (nt. 4) 59 s.

⁶¹ In ogni caso tutto il *munus* è definito *gladiatorium*.

⁶² *Retro* n. 3.

⁶³ DILIBERTO (nt. 4) 60.

⁶⁴ CIL. 2 *Suppl.* 6278 (FIRA. 12.294 ss.).

⁶⁵ Per la letteratura relativa: DILIBERTO (nt. 4) 10 nt. 15, 57 nt. 20.

dai loro predecessori e *gladiatores sibimet auctoratos*⁶⁶ dai sacerdoti stessi, i quali poi trasferiranno *ex pretio* tutti i gladiatori loro rimasti in vita e validi ai sacerdoti che gli subentreranno. Il testo non lo dice esplicitamente, ma, per quel che vi si legge, autorizza a pensare che tutti i *gladiatores*, tanto di condizione libera quanto di condizione servile, potessero essere *auctorati*.

Il senatoconsulto *de ludibus gladiatorum* è piuttosto molto importante, come bene ha visto il Diliberto⁶⁷, perché conferma che i *gladiatores* potevano, anche se liberi, formare oggetto di vendita (cioè, preciso, di *emptio venditio*). Questo agevola notevolmente la comprensione di due notissimi passi di Gaio, il 3.146 e il 3.199.

6. — Gai 3.146: *Item [quaeritur] si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in singulos qui integri exierint pro sudore denarii viginti mihi darentur, in eos vero singulos qui occisi aut debilitati fuerint denarii mille, quaeritur, utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur. et magis placuit eorum qui integri exierint locationem et conductionem contractam videri, at eorum qui occisi aut debilitati sunt emptionem et venditionem esse; idque ex accidentibus apparet, tamquam sub condicione facta cuiusque venditione aut locatione. iam enim non dubitatur, quin sub condicione res veniri aut locari possint.*

Questo non è il luogo per discutere il problema della retroattività della *condicio* in diritto romano o per affrontare il quesito circa la distinzione tra *locatio conductio* ed *emptio venditio*⁶⁸. Quel che qui importa è di rilevare che il contratto fra Ego e Tu è un *contractus* obbligatorio *sub condicione* (si vedrà al momento del verificarsi della condizione se di *locatio conductio* o di *emptio venditio*) avente ad oggetto dei *gladiatores*. Si tratta di *gladiatores* di condizione servile, cioè di oggetti giuridici per definizione, o si tratta anche, indifferentemente, di *gladiatores* di condizione libera? E perché, almeno in ordine ai *gladiatores* liberi, non si precisa che si tratta di *auctorati*?

L'ultimo periodo del paragrafo gaiano (*iam enim non dubitatur, quin sub condicione res veniri aut locari possint*) inviterebbe a ritenere

⁶⁶ Non vi è dubbio che anche *auctoratos*, così come il precedente *susceptos*, si riferisca a *gladiatores*.

⁶⁷ DILIBERTO (nt. 4) 62.

⁶⁸ Per la vastissima letteratura sul passo: DILIBERTO (nt. 4) 57 nt. 17. V. in particolare: J. A. C. THOMAS, *Gaius and the Gladiators*, in *Homen. Sanchez del Rio* (1967) 151.

che la questione si faccia solo riguardo a gladiatori schiavi, che sono appunto annoverati tra le *res*: si spiega, dunque, che vari autori riferiscano Gai 3.146 ai soli gladiatori di condizione servile⁶⁹. Ma, a prescindere da quanto suggerisce il senatoconsulto *de ludibus gladiatorum*, bisogna obiettare che Gaio non distingue: i suoi *gladiatores* possono essere anche di condizione libera. E siccome la fattispecie contempla la iniziale *traditio* dei *gladiatores* da Ego a Tu, è chiaro che Ego ha dei *gladiatores* stessi una peculiare « disponibilità », è pensabile cioè che i *gladiatores* siano a lui subordinati per *auctoramentum*.

Seneca, Orazio e Petronio⁷⁰ concorrono, come sappiamo, nel farci conoscere con sufficiente sicurezza la formula-tipo dell'*auctoramentum* gladiatorio. Essa, come ho già segnalato altrove⁷¹, era: « *iuri per* (e qui figurava l'indicazione della divinità chiamata a punire il dichiarante in caso di spergiuro) *me uri, vinciri, verberari, virgis ferroque necari et quidquid aliud iusseris vel invitum me pati passurum* ». L'impegno non comportava soltanto il combattimento con chi avesse indicato il *lanista*, ma tutta la greve fatica dell'allenamento in un *ergastulum*, ed era, lo ribadisco, un impegno sacrale (dunque accessibile a liberi e a schiavi), che superava di gran lunga l'obbligo dello schiavo di obbedire al suo *dominus* (o all'*usufructuarius*, o al *conductor servi*) e ancor più l'obbligo del *locator operarum* di fare ciò che gli chiedesse il datore di lavoro. Si trattava insomma di un impegno essenzialmente verso una divinità: di un impegno che, anche se presumibilmente tenuto vivo, per schiavi e per liberi, da elevati premi e da altri vantaggi, non era collegato, nel caso dei liberi, alla *merces* della *locatio operarum* e comportava, nell'ipotesi di inadempimento, una reazione non del *lanista* (o di chi altro avesse raccolto l'*auctoramentum*), ma (per il pratico tramite, sia pure, del *lanista*) della divinità interessata⁷².

Nel caso del *gladiator* di condizione libera, l'*auctoramentum*, pur non assegnando alcun potere giuridico al *lanista*, poneva egualmente l'*auctoratus*, almeno sin quando non avesse l'ardire di venir meno al giuramento, nella sfera di pratica disponibilità del *lanista*. Nessuna difficoltà può esservi nell'ammettere che l'*auctoratus*, se di condizione libera, potesse essere oggetto di *furtum*, anche se Gai 3.199, che lo afferma, ha tutta l'aria di essere glossato.

⁶⁹ Per tutti: BISCARDI (nt. 21) 122; DILIBERTO (nt. 4) 57.

⁷⁰ Sen. *ep.* 37.1; Hor. *sat.* 2.7.58-59; Petron. *Satyr.* 117.

⁷¹ GUARINO (nt. 1) 148.

⁷² Sull'eventuale intervento del tribuno della plebe, *retro* nt. 22.

Gai 3.199: *Interdum autem etiam liberorum hominum furtum fit, veluti si quis liberorum nostrorum, qui in potestate nostra sint, sive etiam uxor quae in manu nostra sit, sive etiam iudicatus vel auctoratus meus subreptus fuerit.*

Che il discorso sia in un curioso disordine sintattico è evidente: il che ha dato luogo, in dottrina, a considerazioni varie, spesso tra loro contrastanti, che qui non è il caso di analizzare⁷³. A mio avviso, Gaio limitava l'esempio alla *subreptio* di *liberi in potestate*, cioè al caso usualmente indicato dalla giurisprudenza⁷⁴ e riferito altresì, unico e solo, nel passo corrispondente delle Istituzioni di Giustiniano⁷⁵. Poco probabile è che il giurista citasse anche il caso della *mulier in manu*: ciò perché non si spiegherebbe nel suo discorso l'assenza del caso ben più pertinente dei *liberi in mancipio*⁷⁶. Meno probabili ancora gli esempi dell'*iudicatus (meus?)* e dell'*auctoratus meus*: esempi portati in discorso con un modo espositivo tanto diverso da quello relativo ai casi precedenti.

Il paragrafo gaiano ha tutta l'aria, insomma, di essere stato arricchito negli esempi da un glossatore (o forse da più di un glossatore) erudito⁷⁷. Ad ogni modo, pur se la forma suggerisce il glossema, la sostanza è genuina e non sarebbe serio contestarla. Nemmeno sarebbe serio, peraltro, dedurne rigidamente che poteva essere *auctoratus* solo chi fosse di condizione libera.

7. — Questo studio tuttavia, pur nella limitatezza dei suoi interessi e delle sue argomentazioni, contiene, mi auguro, una sollecitazione che va oltre il tema dei gladiatori e dell'*auctoramentum*.

La sollecitazione è ad operare un raccordo più stretto, nello studio della società romana, tra le situazioni di fatto e le esigenze del diritto. Più di una volta io, nel mio piccolo, questo invito l'ho rivolto agli storiografi non giuristi, affinché si rendano conto che una ricostruzione approfondita della storia di Roma non è possibile, o è almeno alquanto

⁷³ Per le discussioni sul testo, di cui nessuno può negare le evidenti sconnesioni: DILIBERTO (nt. 4) 64 ss. nt. 35-36. *Adde*: R. LAMBERTINI, *Plagium* (1980) 93.

⁷⁴ Cfr. D. 47.2.14.13 (Ulp. 29 *Sab.*), D. 47.2.38 (Paul. 9 *Sab.*).

⁷⁵ I. 4.1.9: *Interdum etiam liberorum hominum furtum fit, veluti si quis liberorum nostrorum, qui in potestate nostra sit, subreptus fuerit.*

⁷⁶ Di diverso avviso: M. LAURIA, *Note sul possesso*, in *St. Solazzi* (1948) 783. Ma v. le repliche citate dal DILIBERTO (nt. 4) 64 nt. 35.

⁷⁷ In questo senso: S. SOLAZZI, *Appunti di critica gaiana* (1953), ora in *St. di dir. romano* 5 (1972) 457.

aleatoria, senza il contributo di esperienze del diritto romano. Ma non hanno del tutto torto quegli storiografi non giuristi che, a loro volta, accusano noi « romanisti » del difetto di non curarci abbastanza delle realtà sociali del mondo romano e di credere ostinatamente che il mondo romano funzionasse, sopra tutto nella così detta età classica, secondo le regole dettate del diritto: un diritto che, invece, « hésite sans cesse entre ses propres principes et le respect des réalités »⁷⁸.

Per quanto attiene al tema qui affrontato, circa la natura dell'*auctoramentum* gladiatorio e le *personae* (liberi o anche schiavi?) che solitamente lo prestavano, forse è meglio che mi ripeta, a scanso di equivoci.

Nessuno può seriamente negare che, al lume dei più autentici principii del *ius Romanorum*, l'*auctoramentum* di uno schiavo, cioè di un essere privo di soggettività giuridica ed inquadrato nel novero delle *res mancipi*, fosse perfettamente inutile, se non addirittura contraddittorio con lo « status » di chi poteva essere dal suo padrone, anche venduto, maltrattato, ucciso: allo schiavo si dice « fa questo, fa quello », e lo schiavo è tenuto senz'altro a farlo (o son botte e magari peggio). Ma questa è teoria, anzi astrazione giuridica di jheringiana memoria. Teoria, oltre tutto, svalORIZZATA dalle stesse fonti giuridiche dell'età classica, le quali ci fanno sapere, per bocca di Gaio, che *hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet supra modum et sine causa in servos suos saevire*⁷⁹.

La realtà degli ultimi due secoli della *respublica* democratica e dei tempi del *principatus* smentisce pienamente queste astrazioni. Gli schiavi non provenivano da una macchina distributrice e non erano tutti uguali⁸⁰. Salvi i *vernae* nati in casa e quei pochi che direttamente pervenivano ai loro padroni dalla cattura in guerra, gli schiavi erano materiale di pregio che si comprava al mercato e che (ne rimane la traccia fortissima nell'editto degli edili curuli) si valutava capo per capo accuratamente: in base all'età, alle condizioni fisiche, alla intelligenza, alle inclinazioni di carattere, alla mancanza di *vitia animi* e via dicendo⁸¹. Se per quelli destinati alle *familiae rusticae* le esigenze dei compratori erano relativamente limitate (e più basso era, ovviamente, il prezzo di mercato),

⁷⁸ J. RAMIN e P. VEYNE, *Droit romain et société: Les hommes libres qui passent pour esclaves et l'esclavage volontaire*, in *Hist.* 30 (1981) 491 nt. 119.

⁷⁹ Gai 1.53. Cfr. Ulp. D. 1.6.2.

⁸⁰ Da ultimo: J. GAUDEMET, *Esclavage et dépendance dans l'Antiquité: Bilan et perspectives*, in *T.* 50 (1982) 119 ss., con vasta bibliografia.

⁸¹ Per tutti: G. B. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli* (1955) 5 ss., 44 ss.

per gli altri, destinati alla *familia urbana*, le esigenze (ed i prezzi corrispondenti) erano molto maggiori. Volendosi avviare questi schiavi a servizi specializzati, che richiedevano intelligenza e attitudini non meno che buona volontà, è evidente che nella contrattazione preliminare gli aspiranti compratori facevano entrare spesso e volentieri (« de facto », intendiamoci, non « de iure ») proprio gli schiavi, ed è presumibile che i servigi di questi lavoratori specializzati (dal cuoco al pedagogo, al medico, al contabile, all'eventuale amministratore) fossero conquistati, in concorrenza con altri aspiranti compratori, anche mediante la promessa di premi, di trattamenti speciali, di manomissione a scadenza data ed altri incentivi di varia sorta.

Io non credo proprio, insomma, che le compere di schiavi fossero fatte ad occhi chiusi, nella « arrière-pensée » del padrone: « Se questo schiavo non mi rende a sufficienza, lo ammazzo » (oppure, trattandosi di padrone meno cattivo: « lo rivendo a terzi » o « lo mando a faticare in campagna »). I Romani, sopra tutto se ricchi, ai soldi comprensibilmente ci badavano e non erano, pertanto, affatto inclini a pagar 100 per uno schiavo, nel dubbio di doverlo rivendere sul mercato a 60, o di doverlo utilizzare in compiti cui sarebbe bastato uno schiavuncolo da 30, o infine di doverlo ammazzare rimettendoci tutto il capitale.

Ebbene, l'attività gladiatoria, nell'ambito delle così dette *familiae gladiatoriae*, era un'attività non solo altamente specializzata, ma anche ed altrettanto pericolosa⁸². Non si trattava di entrare brutalmente nell'arena a menarvi in qualche modo le mani, ma si trattava di esercitare un'arte complessa e difficile, che richiedeva lunga istruzione, molto allenamento, sacrifici di ogni sorta⁸³. Né si trattava di correre i rischi in fondo limitati del *bestiarius* (il corrispondente dell'odierno domatore di belve od anche, se si vuole, del moderno « matador »), ma si trattava di scontrarsi a parità di « chances » con uomini parimenti intelligenti, quindi pericolosi al massimo⁸⁴. E si trattava infine, da bravi « professionisti », di rimettersi pienamente al *lanista* per lo spettacolo da dare e per l'avversario da affrontare. Uno schiavo si sarebbe mai piegato a tanto senza un particolare incentivo? A mio parere no. Non vi si sarebbe piegato,

⁸² Sulle complesse *leges* dello spettacolo gladiatorio: VILLE (nt. 52) 403 ss. Sui pericoli di morte: ivi 323 ss.

⁸³ V. ancora *retro* nt. 52.

⁸⁴ Occorre aggiungere che, a differenza del toro nelle moderne tauromachie, l'avversario non aveva subito, come invece spesso oggi succede, un trattamento debilitante preventivo per perdere l'incontro?

allo stesso modo in cui non si sarebbe piegato un uomo libero senza un particolare compenso.

Guardiamo ora al *lanista*. Che cosa lo garantiva, sul piano del reale, dopo i sacrifici compiuti per ingaggiare i gladiatori, per istruirli, per allenarli al combattimento, che i gladiatori avrebbero effettivamente accettato il combattimento nei giorni e nei luoghi da lui stabiliti e si sarebbero inoltre battuti nel modo migliore? Non certo la prospettiva di un'azione giudiziaria contro il gladiatore di condizione libera o la prospettiva di una bastonatura da praticare al gladiatore di condizione servile. Non certo questo, ma un'altra cosa, che a sua volta era poco e molto nello stesso tempo. La garanzia emergente dal solenne *auctoramentum* sacrale, gravido di oscure minacce (tra cui la meno oscura era quella del disonore) per il caso di rifiuto del combattimento o di viltà nel combattimento⁸⁵.

Dato che l'atto sacrale era accessibile anche ai *servi*, dato che la situazione dei *gladiatores* (fossero liberi o schiavi) era di fronte ai rischi del combattimento la stessa, dato altresì che agli occhi del *lanista* (e di tutta la società romana) non era poi pienamente sicura la condizione di libero (e non di schiavo) o di schiavo (e non di libero) dei suoi gladiatori⁸⁶; dato tutto ciò, perché voler chiudere gli occhi di fronte alla possibilità, anzi no, di fronte alla probabilità, alla grande probabilità che l'*auctoramentum* potesse essere richiesto dal *lanista* ad ogni tipo di gladiatori, quale che fosse il loro *status libertatis*?

⁸⁵ Un problema analogo si presentava ai Romani per gli schiavi avviati alla guerra, che erano solo i così detti *volones*, cioè volontari allettati da promesse di concreti vantaggi: N. ROULAND, *Les esclaves romains en temps de guerre* (1977) *passim*. Si badi che i *volones* erano inquadrati e sottoposti a disciplina militare sulla base di un *sacramentum militiae* analogo a quello prestato dai militi di condizione libera.

⁸⁶ È appena il caso di ricordare che spesso gli schiavi si comportavano nell'attività giuridica come soggetti giuridici: GUARINO, *DPR*. (nt. 26) 306 ss. (n. 28.4); I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei « servi »* (1976) *passim*.